

Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVIII[^] civile



AVVISO PER I DIFENSORI
DI PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Come evidenziato dalla circolare del Ministero della Giustizia m_dg.DAG.25/07/2026. 0153182.U con oggetto “Termine per proporre le opposizioni di cui all'art 170 del d.P.R. n. 115/2002”, il termine perentorio per proporre l'opposizione ex art 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato è di trenta giorni (art 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.). Indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).

Per i procedimenti iscritti a far data dal 1° marzo 2023, ai fini della liquidazione entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., è necessario depositare sul fascicolo telematico:

- prova della notifica del decreto di liquidazione alla/e controparte/i e al P.M.; e

In mancanza, il decreto di liquidazione verrà trasmesso all'Ufficio spese pagate dall'erario trascorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Inoltre, a seguito del passaggio al nuovo sistema di gestione delle Spese di Giustizia – Spedigius a far data dal 1° luglio 2026, si avverte che ai fini dell'invio della liquidazione all'Ufficio spese pagate dall'erario è necessario:

- i. inserire l'istanza di liquidazione sul sistema Spedigius; e
- ii. depositare l'istanza di pagamento delle spese di giustizia prodotta da Spedigius nel fascicolo telematico, denominandola con il numero di protocollo (IW*****).

I punti *i.* e *ii.* si applicano anche laddove il decreto di liquidazione sia stato già emesso, purché sia successivo al 1° luglio 2026.

In mancanza, non si potrà procedere alla liquidazione delle spese.

Roma, 12 ottobre 2026